



**IVASS**  
ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI



# Bollettino di Vigilanza

Anno XIII n. 1/2025



Publicato il 28 febbraio 2025





(decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135)

---

Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006  
Direzione e Redazione presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

Direttore responsabile  
Roberto NOVELLI

Indirizzo  
via del Quirinale 21 – 00187 ROMA

Telefono  
+39 06 42133.1

Fax  
+39 06 42133.775

Sito internet  
<http://www.ivass.it>

Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte

ISSN 2420-9155 (*online*)

---



# Indice

<b>1. PROVVEDIMENTI</b> .....	<b>3</b>
1.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE .....	5
Provvedimento n. 158 del 21 gennaio 2025 .....	5
Modifica al Provvedimento IVASS n. 47 del 1° giugno 2016 recante gli indicatori e i livelli di anomalia di cui al D.M. 11 maggio 2015, n. 108 nonché indicazioni tecniche per le imprese di assicurazione. ....	5
1.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE .....	7
Provvedimento Prot. n. 0019801 del 30 gennaio 2025 .....	7
Eni Insurance S.p.A.. Istanza di autorizzazione all'esternalizzazione di attività essenziali o importanti a fornitori aventi sede legale fuori dallo SEE, ai sensi dell'art. 64, comma 3, del Regolamento IVASS n. 38/2018. Provvedimento. ....	7
1.3 MODIFICHE STATUTARIE .....	8
Provvedimento prot. n. 0001373/25 del 7 gennaio 2025.....	8
UCA Assicurazione S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.....	8
Provvedimento prot. n. 0006353/25 del 13 gennaio 2025.....	9
Assicurazioni Generali S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.....	9
Provvedimento prot. n. 0010233/25 del 17 gennaio 2025.....	10
Banco BPM Vita S.p.A. - Modifica statutaria. Provvedimento. ....	10
Provvedimento prot. n. 0010764/25 del 17 gennaio 2025.....	11
Net Insurance S.p.A. – Modifiche statutarie. Provvedimento. ....	11
<b>2. IMPRESE IN LCA</b> .....	<b>13</b>
2.1 AVVISO LIQUIDAZIONI .....	15
Unica Assicurazioni Unione Italiana Centri Assicurativi s.p.a. di Assicurazioni e Riassicurazioni .....	15
<b>3. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO</b> .....	<b>17</b>
3.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA.....	19
<b>4. ALTRE NOTIZIE</b> .....	<b>21</b>
Prova di idoneità per l'iscrizione nelle Sezioni A e B del Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi - Sessione 2024 - Procedura di presentazione della domanda di partecipazione e modalità di pagamento del relativo contributo di partecipazione .....	23
Comunicazione del trasferimento totale del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi gli eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, da Golden Arches Insurance DAC con sede in Irlanda a Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft con sede in Austria.....	27



# 1. PROVVEDIMENTI

---





## **1.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE**

Provvedimento n. 158 del 21 gennaio 2025

### **L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI**

**Modifica al Provvedimento IVASS n. 47 del 1° giugno 2016 recante gli indicatori e i livelli di anomalia di cui al D.M. 11 maggio 2015, n. 108 nonché indicazioni tecniche per le imprese di assicurazione.**

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modifiche dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 con cui all'ISVAP è subentrato l'IVASS;

VISTO l'articolo 21, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012, n. 221, il quale prevede che l'IVASS cura la prevenzione delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, relativamente alle richieste di risarcimento e di indennizzo e all'attivazione di sistemi di allerta preventiva contro i rischi di frode;

VISTO, in particolare, l'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012, n. 221, secondo cui l'IVASS per la cura delle finalità antifrode si avvale di un archivio informatico integrato connesso con le banche dati ivi elencate, nonché con ulteriori archivi e banche dati pubbliche e private, individuate e regolate con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministeri competenti, l'IVASS e il Garante per la protezione dei dati, per i profili connessi alla tutela della privacy;

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti dell'11 maggio 2015, n. 108, recante l'istituzione dell'archivio informatico integrato di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012, n. 221, con l'individuazione, tra l'altro, delle banche dati che ne fanno parte;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 – Codice delle assicurazioni private (di seguito CAP) e, in particolare, l'art. 148, comma 2-bis, il quale dispone la consultazione dell'archivio informatico integrato da parte dell'impresa di assicurazione per le finalità della prevenzione e del contrasto dei fenomeni fraudolenti;

VISTO il Regolamento IVASS n. 23 del 1° giugno 2016 recante la disciplina della banca dati sinistri, della banca dati anagrafe testimoni e della banca dati anagrafe danneggiati, di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e, in particolare, l'art. 9 dello stesso Regolamento che prevede l'obbligo di consultazione degli archivi nella fase di gestione di ciascun sinistro e al contempo stabilisce che tale obbligo si considera assolto alla ricezione del flusso di dati di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti dell'11 maggio 2015, n. 108;

VISTO il provvedimento IVASS n. 47 del primo giugno 2016 con cui sono stati previsti gli indicatori di anomalia analitici e di sintesi, nonché i livelli di anomalia oltre i quali gli indicatori

sono comunicati alle imprese di assicurazione coinvolte nel sinistro e che tra l'altro definisce le modalità con cui sono eseguiti i relativi scambi di informazioni;

VISTO il Regolamento IVASS n. 54 del 29 novembre 2022 recante la disciplina dei procedimenti per l'adozione degli atti regolamentari e generali dell'IVASS di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262;

RILEVATA l'esigenza di modificare lo strumento di comunicazione dei dati tra le imprese interessate e l'Istituto

adotta il seguente

## PROVVEDIMENTO

### INDICE

Art. 1 (Modifiche all'allegato 2 al Provvedimento n. 47 del 1° giugno 2016)

Art. 2 (Pubblicazione)

Art. 3 (Entrata in vigore)

#### Art. 1

(Modifiche all'allegato 2 al Provvedimento n. 47 del 1° giugno 2016)

1. Nell'allegato 2 (*Specifiche tecniche del flusso di ritorno*), al primo capoverso, le parole "ovvero Spazio MFT/S di Primeur" sono soppresse.
2. Al primo capoverso del paragrafo Canale Spazio e nomenclatura dei file, le parole "basato su Spazio MFT/S di Primeur. Su questo canale vengono aggiunte due nuove tipologie di file dedicati all'AIA, che non dovranno interferire con i flussi della BDS" sono sostituite dalle parole: "e le relative istruzioni tecniche sono contenute nel documento <<Nuovo servizio di interoperabilità applicativa AIA>>, presente nel sito dell'IVASS nella sezione dedicata alle Banche dati r.c. auto e Antifrode, disponibile al link <https://www.ivass.it/operatori/impres/antifrode/index.html>".

#### Art. 2

(Pubblicazione)

1. Il provvedimento è pubblicato nel Bollettino e sul sito internet dell'IVASS.

#### Art. 3

(Entrata in vigore)

1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino dell'IVASS.

Per il Direttorio Integrato  
Il Governatore della Banca d'Italia

## **1.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE**

Provvedimento Prot. n. 0019801 del 30 gennaio 2025

**Eni Insurance S.p.A.. Istanza di autorizzazione all'esternalizzazione di attività essenziali o importanti a fornitori aventi sede legale fuori dallo SEE, ai sensi dell'art. 64, comma 3, del Regolamento IVASS n. 38/2018. Provvedimento.**

Con istanza del 17 gennaio 2025, Eni Insurance S.p.A. ha chiesto di essere autorizzata, ai sensi dell'art. 64, comma 3 del Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018, ad esternalizzare il sistema operativo assicurativo gestionale sinistri al fornitore Ventiv Technology Group International Limited, con sede nel Regno Unito.

Ad esito dell'istruttoria svolta, questo Istituto autorizza, ai sensi dell'art. 64, comma 3 del Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018, l'esternalizzazione della predetta attività alla società Ventiv Technology Group International Limited.

Per delegazione del Direttorio Integrato

### **1.3 MODIFICHE STATUTARIE**

Provvedimento prot. n. 0001373/25 del 7 gennaio 2025

#### **UCA Assicurazione S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.**

La società UCA Assicurazione S.p.A., con comunicazione del 5 dicembre 2024, ha formulato istanza di approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall'assemblea straordinaria del 27 novembre 2024.

Le modifiche hanno riguardato gli articoli 10 (Assemblea), 11 (Amministrazione e rappresentanza) e 12 (Collegio sindacale e revisione legale dei conti) dello statuto sociale e attengono, in particolare, all'adeguamento alle previsioni del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 2 maggio 2022, n. 88 e del Provvedimento IVASS n. 142 del 5 marzo 2024, alle modalità di convocazione e svolgimento dell'assemblea e del consiglio di amministrazione nonché ad alcune integrazioni di natura formale.

Al riguardo questo Istituto, accertato che le modifiche non contrastano con la sana e prudente gestione dell'impresa, le approva ai sensi dall'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento prot. n. 0006353/25 del 13 gennaio 2025

**Assicurazioni Generali S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.**

Assicurazioni Generali S.p.A., con lettera del 16 dicembre 2024, ha formulato istanza di approvazione delle modifiche statutarie deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell'11 dicembre 2024.

Le modifiche statutarie riguardano l'art. 35, relativo al Comitato esecutivo, e l'art. 37, in materia di nomina del Collegio Sindacale, al fine di adeguarne il testo alle disposizioni del Provvedimento IVASS n. 142 del 5 marzo 2024, recante modifiche e integrazioni al Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018.

Al riguardo questo Istituto, accertato che le modifiche non contrastano con la sana e prudente gestione dell'impresa, le approva ai sensi dall'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento prot. n. 0010233/25 del 17 gennaio 2025

**Banco BPM Vita S.p.A. - Modifica statutaria. Provvedimento.**

La società Banco BPM Vita S.p.A., con comunicazione del 23 dicembre 2024, ha formulato istanza di approvazione della modifica statutaria deliberata dall'Assemblea straordinaria del 20 dicembre 2024.

La modifica ha riguardato l'art. 3 recante "Oggetto sociale" per prevedere la possibilità di acquisire, direttamente o indirettamente, anche partecipazioni in società che svolgano attività diverse da quelle consentite all'impresa assicurativa o avere carattere di strumentalità o essere connesse con l'attività assicurativa.

Al riguardo questo Istituto, accertato che la modifica non contrasta con la sana e prudente gestione dell'impresa, l'approva ai sensi dall'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge della modifica statutaria in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento prot. n. 0010764/25 del 17 gennaio 2025

**Net Insurance S.p.A. – Modifiche statutarie. Provvedimento.**

La società Net Insurance S.p.A., con comunicazione del 27 novembre 2024, integrata in data 13 gennaio 2025, ha formulato istanza di approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall'assemblea straordinaria degli azionisti in data 14 novembre 2024.

Le modifiche conseguono alla liquidazione volontaria di Net Holding S.p.A. - azionista di controllo diretto di Net Insurance S.p.A. - e sono volte principalmente a definire i diritti e i limiti alla circolazione delle differenti classi di azioni di Net Insurance S.p.A. e a indicare le procedure di nomina degli organi sociali.

Al riguardo questo Istituto, accertato che le modifiche non contrastano con la sana e prudente gestione dell'impresa, le approva ai sensi dall'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato





## **2. IMPRESE IN LCA**

---



## **2.1 AVVISO LIQUIDAZIONI**

### Unica Assicurazioni Unione Italiana Centri Assicurativi s.p.a. di Assicurazioni e Riassicurazioni

Ai sensi dell'art. 261, comma 2, del decreto legislativo n. 209/2005 si dà notizia che, in data 24 gennaio 2025, il commissario liquidatore dell'Unica Assicurazioni Unione Italiana Centri Assicurativi s.p.a. di Assicurazioni e Riassicurazioni, con sede in Milano, avv. Pierpaolo Galimi, ha provveduto al deposito presso la Cancelleria del Tribunale di Milano, Sezione fallimentare, del riparto finale in favore dei creditori della suddetta società come da autorizzazione rilasciata dall'IVASS in data 21 gennaio 2025.

I creditori ammessi allo stato passivo riceveranno comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Saranno esclusi dalla predetta comunicazione i creditori già soddisfatti in precedenti piani di acconti e riparti parziali nonché i creditori ai quali nel piano di riparto finale è stata assegnata una somma pari o inferiore a € 50 prendendo in considerazione anche le somme già erogate.

Le somme dei creditori irreperibili o di coloro che non forniranno le coordinate bancarie per effettuare i pagamenti nonché quelle pari o inferiori a € 50 verranno depositate presso la Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici – Consap s.p.a. alla quale potranno essere richieste direttamente dagli interessati.



### **3. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO**

---



**3.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA**

<b>GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA</b>	<b>DESCRIZIONE DELL'ATTO</b>
C del 6 gennaio 2025	Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 novembre 2024 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof 's-Hertogenbosch – Paesi Bassi) – XX / Inspecteur van de Belastingdienst [Causa C-782/22 ), XX (Contratti detti unit-linked)] (Rinvio pregiudiziale – Articolo 63, paragrafo 1, TFUE – Libera circolazione dei capitali – Restrizioni – Normativa tributaria – Imposta sulle società – Imposizione dei dividendi – Parità di trattamento tra le società residenti e non residenti – Normativa nazionale che riserva alle società residenti la possibilità di dedurre dal loro utile imponibile afferente ai dividendi i costi corrispondenti ai loro obblighi nei confronti dei loro clienti nell'ambito di contratti di assicurazione «in unità di conto» e di imputare interamente l'imposizione dei dividendi all'imposta sulle società)
L dell'8 gennaio 2025	Direttiva (UE) 2025/1 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2024 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e modifica le direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 e i regolamenti (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2017/1129).
L dell'8 gennaio 2025	Direttiva (UE) 2025/2 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2024 che modifica la direttiva 2009/138/CE, per quanto concerne la proporzionalità, la qualità della vigilanza, l'informativa, le misure relative alle garanzie a lungo termine, gli strumenti macroprudenziali, i rischi di sostenibilità e la vigilanza transfrontaliera e di gruppo, e le direttive 2002/87/CE e 2013/34/UE.

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	DESCRIZIONE DELL'ATTO
C del 13 gennaio 2025	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 14 novembre 2024 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato – Italia) – Compass Banca SpA / Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Causa C-646/22 , Compass Banca)[Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2005/29/CE – Articolo 2, lettera j), articoli 5, 8 e 9 – Nozione di «consumatore medio» – Pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori – Nozione di «pratica commerciale aggressiva»– Vendita abbinata di un finanziamento personale e di un prodotto assicurativo non collegato a tale finanziamento – Orientamento delle informazioni fornite al consumatore – Nozione di «framing» (incorniciamento) – Pratica commerciale consistente nel proporre simultaneamente a un consumatore un'offerta di finanziamento personale e un'offerta di un prodotto assicurativo non collegato a tale finanziamento – Assenza di un periodo di riflessione tra la sottoscrizione del contratto di finanziamento e quella del contratto assicurativo – Direttiva (UE) 2016/97 – Articolo 24]
C del 13 gennaio 2025	Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 25 settembre 2024 – MH, Costa Crociere SpA / Costa Crociere SpA, Axyme Selàrl, Generali IARD SA, Hiscox Insurance Company Ltd, Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, DI, DM, WT, Croisière club SAS, Hiscox SA, Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-De-Dôme (Causa C-629/24, Costa Crociere e a.).
L del 24 gennaio 2025	Rettifica del regolamento (UE) 2024/1745 del Consiglio, del 24 giugno 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L, 2024/1745, 24.6.2024).



## **4. ALTRE NOTIZIE**

---



**Prova di idoneità per l'iscrizione nelle Sezioni A e B del Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi - Sessione 2024 - Procedura di presentazione della domanda di partecipazione e modalità di pagamento del relativo contributo di partecipazione**

**L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI**

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni, recante il *Codice delle assicurazioni private* e, in particolare, l'articolo 109 che istituisce il Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi e l'articolo 110, che attribuisce all'Istituto il potere di determinare le modalità di svolgimento della prova di idoneità per l'iscrizione delle persone fisiche nelle sezioni del Registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) o b);

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con modifiche nella legge n. 135 del 7 agosto 2012 che ha disposto l'istituzione dell'IVASS;

VISTO il regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (disposizioni generali in materia di distribuzione) del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private e, in particolare, gli articoli 84 e 85;

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2024 (pubblicato nella GURI n. 188 del 12 agosto 2024) con cui è stata determinata la misura del contributo dovuto all'IVASS da coloro che intendono svolgere la prova di idoneità di cui all'articolo 110, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 per la sessione d'esame 2024;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni recante il *Codice dell'amministrazione digitale* e, in particolare, l'articolo 65, commi 1, lett. b) e 4;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 38, 46, 47 e 76;

VISTO il Provvedimento n. 155 del 17 dicembre 2024 di indizione della prova di idoneità per l'iscrizione nelle Sezioni A e B del Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi - Sessione 2024;

**DISPONE**

## ARTICOLO 1

### (Ammissione alla prova d'esame)

1. A pena di esclusione, il candidato dovrà presentare la domanda di ammissione alla prova di idoneità esclusivamente in via telematica, entro la data di scadenza indicata al comma 2, utilizzando l'applicazione informatica accessibile all'indirizzo [www.ivass.it](http://www.ivass.it) e seguendo le indicazioni ivi riportate. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla prova di idoneità.
2. I candidati potranno presentare la domanda in via telematica **a partire dalle ore 12.00 del 27 marzo 2025 ed entro il termine delle ore 12.00 del 7 maggio 2025.**
3. La data di compilazione della domanda e del suo completamento nei tempi previsti dalla procedura di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non permetterà più l'accesso se non a coloro che hanno completato la procedura.
4. **Al fine di evitare un'eccessiva concentrazione negli accessi all'applicazione in prossimità della scadenza del termine, si raccomanda vivamente di presentare per tempo la domanda, tenuto anche conto del tempo necessario per completare l'iter di iscrizione.**
5. L'ammissione all'esame avverrà con la più ampia riserva di accertamento da parte dell'Istituto, in qualsiasi momento, anche successivo allo svolgimento delle prove - del possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal presente provvedimento e dichiarati dal candidato.
6. Qualora l'IVASS riscontri la non veridicità di quanto dichiarato dal candidato, procederà all'annullamento della prova dallo stesso sostenuta.

## ARTICOLO 2

### (Modalità di presentazione della domanda di ammissione alla prova)

1. Per la regolare presentazione della domanda di partecipazione, che deve essere fatta esclusivamente in via telematica, tramite l'applicazione raggiungibile dal sito *internet* istituzionale dell'IVASS, si devono rispettare le seguenti tre fasi:
  - a) Accreditamento con SPID o CIE  
Per accedere all'applicazione è necessario essere in possesso di credenziali *SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)* di secondo livello oppure con *CIE (Carta di Identità Elettronica)*;
  - b) Compilazione della domanda.  
Nella domanda di ammissione alla prova di idoneità i candidati dichiarano ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e con le responsabilità di cui all'articolo 76 dello stesso decreto:
    - cognome e nome;
    - luogo e data di nascita;
    - codice fiscale;
    - comune di residenza e relativo indirizzo;

- domicilio (se diverso dalla residenza) e numero telefonico, per eventuali comunicazioni;
- estremi di un documento di identità in corso di validità. Sarà necessario allegare, in formato PDF, copia (fronte-retro) del documento di identità in corso di validità, con fotografia idonea al riconoscimento del candidato, che verrà utilizzato il giorno della prova per l'identificazione dello stesso. Nel caso in cui il documento scada tra la data di presentazione della domanda e l'effettuazione della prova, il candidato dovrà caricare un nuovo documento in corso di validità;
- indirizzo e-mail certificato (PEC), qualora disponibile (fortemente raccomandato);
- indirizzo e-mail ordinario (PEO), quale dato obbligatorio per la ricezione delle comunicazioni previste, che saranno inviate anche via PEC qualora indicata;
- titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data del conseguimento e dell'Istituto presso il quale è stato conseguito, completa di sede e relativo indirizzo;
- il codice identificativo numerico di 14 cifre e la data di emissione di una marca da bollo di € 16,00, marca che il candidato non dovrà esibire il giorno della prova, ma che avrà l'obbligo di conservare per tre anni, fino alla scadenza del termine di decadenza previsto per l'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria;
- la prova di idoneità alla quale intendono partecipare ai fini dell'iscrizione nelle sezioni A o B del Registro e precisamente:
  - **Modulo assicurativo** per l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa (l'esame verte sulle materie di cui all'allegato 5 – Sezione 1, del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018);
  - **Modulo riassicurativo** per l'esercizio dell'attività di intermediazione riassicurativa (l'esame, riservato a chi è già idoneo all'esercizio dell'attività assicurativa, verte sulle materie di cui all'allegato 5 – Sezione 2, del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018);
  - **Modulo assicurativo e riassicurativo** per l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa e/o riassicurativa (l'esame verte sulle materie di cui all'allegato 5 – Sezioni 1 e 2, del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018).

**La scelta del modulo attiene al tipo di attività che si intende esercitare (attività assicurativa - attività riassicurativa - attività assicurativa e riassicurativa) e non alla sezione del Registro (RUI) alla quale il candidato intende iscriversi.**

Il candidato potrà compilare la domanda in fasi successive, salvando i dati già inseriti.

Al termine della procedura di inserimento dei dati sopra indicati, i dati saranno salvati e il candidato riceverà una *e-mail* (congiuntamente a una PEC, qualora indicata) di conferma della registrazione dei dati caricati.

Il completamento di questa fase non è valido come attestazione di presentazione della domanda ma è necessario per procedere al pagamento del contributo di partecipazione.

Le domande non complete non sono valide.

c) Pagamento del relativo contributo tramite PagoPA

L'applicazione informatica consentirà di accedere al pagamento del contributo con PagoPA: il sistema permetterà di generare un avviso di pagamento PagoPA precompilato per l'importo di 70 euro da pagare direttamente online (percorso guidato) ovvero presso un Prestatore dei Servizi di Pagamento abilitato (tabaccai/banche/poste).

**Il pagamento deve essere effettuato inderogabilmente a partire dalle ore 12.00 del 27 marzo 2025 ed entro il termine del 7 maggio 2025.**

Il contributo è rimborsabile esclusivamente nel caso in cui la prova valutativa sia revocata per motivi imputabili all'IVASS.

2. Il sistema, una volta ricevuta la conferma dell'avvenuto pagamento, provvederà ad inviare al candidato una *e-mail* (congiuntamente ad una PEC, qualora indicata) che attesta il perfezionamento dell'iscrizione ed assegna un numero di protocollo, unico riferimento che il candidato dovrà utilizzare per qualunque richiesta sulla procedura.
3. La procedura si completa solo se tutte le fasi sono state correttamente compiute.
4. Esclusivamente ai candidati che hanno completato la presentazione della domanda nei termini stabiliti dal comma 2 dell'art. 1 sarà consentito di apportare le modifiche eventualmente necessarie di alcuni dei dati inseriti (estremi del documento di identificazione, modulo d'esame prescelto, recapito, ...), accedendo alla propria area riservata del portale di iscrizione e inviando apposita richiesta.
5. L'IVASS non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione della variazione di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o informatici non imputabili all'Istituto stesso o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
6. Coloro che, in relazione a specifica condizione di disabilità (art. 20, L. 104/1992 e art. 16, comma 1, L. 68/1999), a disturbi dell'apprendimento (DSA) o ad altre situazioni tutelate dalla legge, hanno necessità di strumenti di ausilio e/o tempi aggiuntivi ovvero di misure di carattere organizzativo per la partecipazione alla prova devono farne richiesta compilando la sezione "disabilità" dell'applicazione, dove devono altresì indicare l'ente e il numero/riferimento del provvedimento attestante tale situazione. I candidati possono, per ogni evenienza, prendere contatto con il Servizio Vigilanza Condotta di Mercato dell'IVASS all'indirizzo [vigilanzacondottamercato@pec.ivass.it](mailto:vigilanzacondottamercato@pec.ivass.it).

**Comunicazione del trasferimento totale del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi gli eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, da Golden Arches Insurance DAC con sede in Irlanda a Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft con sede in Austria.**

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS dà notizia che l'Autorità di Vigilanza dell'Irlanda, The Central Bank of Ireland, ha comunicato l'approvazione del trasferimento totale del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi gli eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, da Golden Arches Insurance DAC a Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft con effetto dal 30 novembre 2024.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.







